

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	335
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. (265)	335
PRESIDENTE	335, 336
AMATUCCI	335
FUMAGALLI	336
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	336
CAPALOZZA	336
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	337

La seduta comincia alle 10.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vigo.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. (265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

Come i colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta la discussione su questo disegno di legge fu interrotta dopo che l'onorevole Foderaro aveva illustrato un suo emendamento all'articolo 1.

AMATUCCI. Allo scopo di evitare un doppiopione, vorrei far presente agli onorevoli colleghi che, con decreto luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27, sono già state emanate delle norme per la riassunzione di tutti coloro che erano stati costretti ad interrompere il rapporto di lavoro per cause di guerra, né questa legge è stata mai successivamente abrogata. Questa legge stabiliva l'assunzione dei reduci e dei combattenti nelle aziende private, comminando delle sanzioni precise per i casi di inosservanza.

Un'altra osservazione. La legge del 1938 sulle pensioni di guerra, per quanto riguarda il certificato di irreperibilità, stabilisce tassativamente che questo non assume ruolo civile, e non ha alcun effetto ai fini della liquidazione della pensione, in quanto la legge richiede

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

la prova dell'avvenuta morte. Noi daremmo, invece, con questo disegno di legge, al certificato di irreperibilità, redatto dall'autorità militare o dal sindaco di un qualsiasi paese, piena validità agli effetti civili.

FUMAGALLI. Ricordo che l'onorevole Amatucci ha già fatto le medesime osservazioni nell'ultima seduta, e, in seguito alle obiezioni che gli furono mosse, le ritirò. Si passò così all'esame degli articoli. Mi pare, quindi, che la questione sia ormai superata.

PRESIDENTE. Onorevole Amatucci, quanto ha affermato l'onorevole Fumagalli è esatto: le sue osservazioni preliminari sono già state esaminate in sede di discussione generale. Ora siamo in sede di discussione dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

« Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare, salvo che la risoluzione del rapporto predetto non debba aver luogo per altra causa con decorrenza anteriore.

« Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio — ai soli fini della corresponsione della pensione — con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata ».

A questo articolo l'onorevole Foderaro ha presentato e svolto il seguente emendamento:

« Sostituire alle ultime tre righe del primo comma dell'articolo 1 le seguenti: né possono essere fatte valere nei confronti del dipendente cause di cessazione del rapporto che abbiano decorrenza anteriore alla scomparsa ».

L'onorevole Foderaro ha motivato il suo emendamento con l'esigenza di stroncare eventuali pretesti da parte del datore di lavoro verso i dipendenti che, a causa degli eventi bellici, sono in condizioni spirituali ed economiche da poter essere facilmente proclivi a cedere a compromessi certo dannosi per essi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento proposto dall'onorevole Foderaro. È favorevole, invece, per ovviare i pericoli segnalati, alla soppressione della ultima parte del primo comma: si tratta di una questione che può essere risolta in base

ai principi della legge comune e per la quale non occorre una disposizione particolare.

CAPALOZZA. Noi siamo favorevoli all'emendamento Foderaro. Subordinatamente aderiamo all'emendamento soppressivo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Foderaro, di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « autorità militare ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma, di cui il Governo propone la soppressione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare.

« Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio — ai soli fini della corresponsione della pensione — con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata ».

Passiamo all'articolo 2:

« Qualora successivamente alla liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio, egli è riammesso in servizio con la ricostruzione della carriera sino alla data della riammissione, osservati i criteri dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ai fini giuridici ed economici, salvo conguaglio con il trattamento predetto.

« Se risulti invece che il dipendente si trovi in una delle condizioni previste per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione con decorrenza dalla data in cui si è verifi-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

cata la condizione, con la ricostruzione della carriera sino a tale data, salvo il conguaglio di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità, sempre che il rapporto non fosse stagionale.

« Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa.

« Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non può essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione.

« Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1.

« Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Qualora fuori delle ipotesi previste dall'articolo 1 il dipendente da una amministrazione pubblica o da una impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di guerra, e non sia stato possibile conoscere se egli sia tuttora in vita né accertarne il decesso, l'amministrazione o l'impresa interessata o gli aventi diritto possono chiedere

al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota che sia redatto un verbale di irreperibilità, agli effetti della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

« Il sindaco redige il verbale di irreperibilità, dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. Nel verbale sono indicate le generalità dello scomparso, le circostanze di tempo o di luogo nelle quali la scomparsa è avvenuta, e l'amministrazione, l'impresa o la persona richiedente.

« Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3. La risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro decorre dalla data della scomparsa indicata nel verbale di irreperibilità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: «

« Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (265):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Artale, Bennani, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Cassiani, Colitto, Concetti, Facchin, Farini, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, Gullo, Lecciso, Liguori, Maxia, Mùrdaca e Scalfaro.

È in congedo:

Vigo.

La seduta termina alle 11.